

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

9.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 21 LUGLIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ASQUINI**

#### INDICE

	Pag.
<b>Saluto ai combattenti in Africa. . . . .</b>	67
PRESIDENTE.	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifica all'organico delle guardie scelte e delle guardie del corpo di polizia dell'Africa italiana (1496) . . . . .	67
GIUNTI PIETRO, <i>Relatore</i> .	
Norme temporanee sull'Amministrazione degli Enti a carattere economico operanti nell'Africa italiana (1504) . . . . .	68
TERUZZI, <i>Ministro per l'Africa italiana</i> - FOSSA, <i>Relatore</i> , RACHELI.	

La riunione comincia alle 11.

(È presente il Ministro per l'Africa Italiana, Teruzzi).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo per mobilitazione, i Consiglieri nazionali Boidi, Bruno Giovanni, Clavenzani, Coselschi, Dallari, Diaz Marcello e Parodi. Sono in congedo ordinario i Consiglieri nazionali Durini, Razza, Vitali Carlo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIUNTI PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Saluto ai combattenti in Africa.

PRESIDENTE sente il dovere, prima di passare alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, di elevare a nome della Commissione tutta, il pensiero ai valorosi soldati che in Africa consacrano col loro eroismo e col loro sacrificio il diritto dell'Italia all'Impero; in tale pensiero associa gli invitti soldati della Germania alleata che colà combattono al nostro fianco.

Prega il Ministro di volersene rendere interprete presso i Comandanti delle unità operanti su suolo africano.

TERUZZI, *Ministro per l'Africa Italiana*, ringraziando il Presidente della Commissione, assicura che si renderà interprete presso i combattenti dei sentimenti testè espressi.

#### Discussione del disegno di legge: Modifica all'organico delle guardie scelte e delle guardie del corpo di polizia dell'Africa italiana. (1496)

GIUNTI PIETRO, *Relatore*, riferisce che questo provvedimento eleva da 150 a 200 i posti di guardia scelta del corpo di polizia dell'Africa Italiana, allo scopo di sbloccare la situazione dei quadri in seguito all'assunzione di un rilevante numero di guardie scelte, che precludeva le possibilità di avanzamento alle altre guardie.

Data l'opportunità del provvedimento, ne propone senz'altro l'approvazione.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Norme temporanee sull'Amministrazione degli Enti a carattere economico operanti nell'Africa italiana. (1504)**

FOSSA, *Relatore*, rileva come, in seguito alla situazione determinatasi nell'Africa Orientale Italiana, si è dovuti addivenire temporaneamente alla forzata cessazione delle attività esplicate dagli enti, società, istituti pubblici e privati sorti nei primi cinque anni di vita dell'Impero.

In conseguenza, si è ritenuto, su proposta del Ministro dell'Africa Italiana, di sciogliere i Consigli di amministrazione di tali enti, concentrandone i poteri nelle mani di un amministratore unico. Ciò allo scopo di evitare spese inutili, ed eventualmente per coordinare, d'accordo col Ministro dell'Africa Italiana, tutto ciò che riguarda la futura ripresa delle nostre attività economiche in Africa Orientale.

Il congegno della legge investe il complesso della situazione degli enti, tanto a carattere pubblico che privato, devolvendo al Ministro dell'Africa Italiana il potere di sciogliere i Consigli di amministrazione di essi tutti.

Sottopone al Ministro la possibilità di precisare che l'amministratore straordinario ha fra i suoi compiti quello di predisporre la normale amministrazione degli enti alla scadenza del suo mandato.

TERUZZI, *Ministro per l'Africa Italiana*, fa osservare che l'amministratore straordinario è stato creato per dare una sistemazione giuridica all'attuale situazione di fatto per cui questi enti hanno forzatamente sospeso la propria attività. Si intende che il giorno in cui tale anormale situazione avrà fine, con la riconquista dell'Impero, i Consigli di amministrazione saranno di nuovo nominati.

Di fronte a una posizione così netta ritiene superfluo introdurre aggiunte che altro non farebbero che complicare la legge.

FOSSA, *Relatore*, chiede al Ministro se per « organi ordinari di amministrazione » ai quali fa riferimento l'articolo 2, si debba intendere soltanto il Consiglio di amministrazione o anche l'assemblea.

TERUZZI, *Ministro per l'Africa Italiana*, osserva che anche l'assemblea ordinaria può essere considerata come organo di ordinaria amministrazione, restandone escluse le assemblee straordinarie. Comunque, il successivo comma dell'articolo 2 elimina ogni possibilità di dubbio, in quanto stabilisce che spetta al Ministro per l'Africa Italiana di autorizzare, d'intesa con quello delle finanze, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

FOSSA, *Relatore*, ritiene, che, dopo questi chiarimenti, il disegno di legge possa essere approvato da parte della Commissione, con piena fede che questi enti riprenderanno nel più breve tempo possibile la loro attività così provvida nella intelaiatura economica del nostro Impero.

RACHELI pensa che l'importanza di questa legge, più che dalle singole disposizioni contenute negli articoli, debba desumersi da quella parte della relazione in cui si afferma che, attraverso l'amministratore straordinario, i due Ministeri interessati dell'Africa Italiana e delle finanze potranno fin da ora studiare l'organizzazione degli enti al fine di predisporre le eventuali modifiche per il momento dell'auspicata ripresa economica dell'Africa Italiana.

Ciò potrà assicurare a questo amministratore un compito utile, che va oltre quello semplicemente formale di rappresentare gli enti stessi.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**La riunione termina alle 11.30.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Modifica all'organico delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia dell'Africa italiana. (1496)**

ARTICOLO UNICO.

Il numero delle guardie scelte e guardie del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, fissato dalla tabella A allegata al regolamento organico del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, approvato con il Regio decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, è così modificato:

Guardie scelte . . . . .	Posti N. 200
Guardie . . . . .	» » 1300

**Norme temporanee sull'amministrazione degli enti a carattere economico operanti nell'Africa Italiana. (1504)**

ART. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra e sino ad un anno dopo la cessazione di esso, è data facoltà al Ministro per l'Africa Italiana di sciogliere, con decreto emanato di concerto con il Ministro per le finanze, l'amministrazione degli enti pubblici a carattere economico con sede nei territori dell'Africa Italiana o che, pur avendo sede nel Regno, svolgano esclusivamente o prevalentemente la loro attività in tali territori, e di affidarne la gestione ad un amministratore straordinario.

Le disposizioni del comma precedente si applicano, negli stessi casi, anche agli enti privati quando la maggioranza del loro capitale appartenga allo Stato, o qualora, pur non sussistendo questa condizione, gli interessi economici e politici dello Stato medesimo fossero tali, per entità e natura, da renderne necessaria la tutela.

Nel caso di enti il cui presidente è nominato su designazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, tale designazione è necessaria anche per la nomina dell'amministratore straordinario.

Con le medesime formalità l'amministratore straordinario può in qualsiasi tempo essere revocato e decade in ogni caso dall'ufficio al termine di un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Per le gestioni di maggiore complessità l'amministratore straordinario, ferma restando la sua personale responsabilità, può essere coadiuvato da due funzionari, uno in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana, l'altro in rappresentanza di quello delle finanze.

ART. 2.

All'Amministratore straordinario spettano i poteri degli organi ordinari di amministrazione degli enti.

L'amministratore straordinario rende conto trimestralmente della propria gestione al Ministro per l'Africa Italiana al quale spetta di autorizzare, d'intesa con quello per le finanze, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; il Ministro per l'Africa Italiana comunica i rendiconti a quello per le finanze.

Nulla è innovato per quanto concerne la costituzione e il funzionamento dei collegi sindacali.

ART. 3.

Con il decreto di nomina, o con altro successivo, qualora concorrano particolari motivi, può essere autorizzata a favore dell'amministratore straordinario la corresponsione di una indennità a carico dell'ente.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

